

Codice A2205B

D.D. 24 aprile 2026, n. 611

Associazione "Formedil Cuneo" con sede in Savigliano (CN). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della Personalità Giuridica.



ATTO DD 611/A2205B/2026

DEL 24/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale

OGGETTO: Associazione "Formedil Cuneo" con sede in Savigliano (CN). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della Personalità Giuridica.

Premesso che

l'Associazione non riconosciuta "Ente Scuola per l'Addestramento Professionale Edile della Provincia di Cuneo" con sede in Savigliano (CN), Via Comitato di Liberazione Nazionale 4 e 6, C.F. 80002390047, ha provveduto alla riforma integrale dello Statuto, comprensiva anche del mutamento della denominazione sociale in "Formedil Cuneo", con delibera del Consiglio di Amministrazione verbalizzata in data 10 dicembre 2025;

il Presidente dell'Associazione ha presentato istanza di iscrizione presso il Registro delle Persone Giuridiche Private del Piemonte, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001, con nota acquisita al prot. n. 1744 del 26/01/2026;

l'Associazione anzidetta, in coerenza con la natura e le finalità dei Soci Costituenti, persegue lo scopo *"nell'ambito della formazione, di promuovere e organizzare nel territorio della Provincia di Cuneo e comunque all'interno del territorio regionale iniziative di orientamento e prima formazione di giovani che fanno il loro ingresso nel settore edile, mentre, nel campo della sicurezza, di esaminare problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro e al miglioramento degli ambienti di lavoro"*, come meglio descritto e precisato all'articolo 4 dello Statuto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001, modificata con D.G.R. n. 18-5603 dell'11/09/2017, a costituzione del fondo di riserva indisponibile dell'Associazione è stata vincolata una somma di denaro del valore complessivo pari a € 15.000,00 (euro quindicimila virgola zero zero), che sarà indicata in una specifica voce del passivo dello stato patrimoniale dei prossimi bilanci di esercizio approvati;

dato atto che, con nota acquisita al prot. num. 10163 del 14/04/2026, l'Associazione ha provveduto, in accoglimento dei rilievi istruttori evidenziati, a integrare la modulistica allegata all'istanza con la

documentazione bancaria mancante e la dichiarazione del Legale Rappresentante *pro tempore*, attestanti l'avvenuto accantonamento del capitale costituente il fondo di riserva indisponibile ai fini del riconoscimento della personalità giuridica;

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- art. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione al n. 1611 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, dell'Associazione "Formedil Cuneo" con sede in Savigliano (CN), Via Comitato di Liberazione Nazionale 4 e 6. Lo Statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta l'assegnazione di benefici economici.

IL DIRIGENTE (A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale)
Firmato digitalmente da Alberto Rissolio

Allegato

STATUTO FORMEDIL CUNEO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione, sede e durata

Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituito l'Ente associativo dotato di personalità giuridica di diritto privato (di seguito "Ente") denominato
Formedil Cuneo

senza vincoli di forma grafica né di interpunzione.

L'Ente non ha scopo di lucro e non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vigenza.

L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati fra A.N.C.E. e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) nonché A.N.C.E. Cuneo e la FENEAL-UIL Piemonte, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL della provincia di Cuneo.

Le norme di costituzione e statutarie dell'Ente sono stabilite in conformità dei contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al comma precedente del presente articolo e, nell'ambito di quanto previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali.

Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti dell'Ente.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più Organizzazioni predette al di fuori della contrattazione collettiva di cui all'ultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei confronti dell'Ente.

L'Ente costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di conciliazione delle controversie di cui all'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Ente è l'organismo paritetico di riferimento del settore edilizia costruzioni per il territorio di Cuneo come previsto dal comma 12 dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

L'Ente non è soggetto compreso tra gli Enti del Terzo Settore.

Formedil Cuneo ha sede in Savigliano, attualmente in via Comitato Liberazione Nazionale n. 4 e 6.

La durata è indeterminata nel tempo.

Art. 2 Rappresentanza legale

La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 Partecipazione al sistema paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia

L'Ente fa parte del sistema nazionale paritetico di categoria coordinato dal FORMEDIL Italia e dalle sue articolazioni regionali.

L'Ente fa parte del Sistema FORMEDIL Italia secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.

A tal fine il FORMEDIL Italia esprime un parere di conformità sullo statuto dell'Ente unificato Formedil Cuneo prima della sua entrata in vigore.

L'approvazione dello Statuto costituisce requisito per l'inserimento nell'apposito Albo degli enti bilaterali di settore.

L'Ente si impegna ad attuare le disposizioni previste dai CCNL di settore e mettere

PAGINA ANNULLATA

in pratica sul proprio territorio gli indirizzi generali e le linee guide operative emanate dagli enti nazionali di riferimento.

Art. 4 Scopi statutari

1 L'Ente, nell'area della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione, l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, della provincia di Cuneo o comunque nel territorio regionale, di iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione, continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per apprendisti, operai, impiegati amministrativi, tecnici, quadri, dirigenti e datori di lavoro, secondo le esigenze del mercato del lavoro. Promuove e gestisce a propria titolarità interventi formativi integrati con le Istituzioni scolastiche.

All'Ente sono attribuite, altresì, funzioni nell'ambito dei servizi al lavoro allo scopo di attivare iniziative svolte a favorire lo sviluppo dell'occupazione e l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro attraverso il sistema di autorizzazioni presso le competenti pubbliche amministrazioni.

In tale ambito l'Ente sviluppa i servizi di Borsa Lavoro, (BLEN) quale strumento di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, nell'ambito del sistema costituito a tal fine dai contratti ed accordi collettivi di cui all'Articolo 1 del presente statuto.

2 L'Ente, nell'area della sicurezza, ha per scopo lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative; lo sviluppo di servizi di supporto a imprese e lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria; l'effettuazione nei luoghi di lavoro rientranti nei territori di competenza, di visite tecniche finalizzate a supportare le imprese, nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la salute e sicurezza sul lavoro; l'attuazione delle procedure dell'asseverazione con il rilascio del relativo attestato.

3 Nel campo della ricerca e del mantenimento di un elevato standard di competenze tecnologiche, l'ente potrà attivare in proprio o con la collaborazione di enti e aziende attività di ricerca e sviluppo e successivo trasferimento tecnologico nei confronti delle aziende e dei lavoratori del settore.

4 L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.

Art. 5 Strumenti e Attività dell'Ente

1 Le attività dell'Ente si esplicano in due aree operative, formazione e sicurezza/salute, strettamente integrate tra di loro.

Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, l'Ente si avvale:

- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente C.C.N.L. dell'edilizia, stipulato tra le parti sociali nazionali di cui all'art. 1 comma 1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia;

PAGINA ANNULLATA

PRODOTTO IN ITALIA
DALLA
SOCIETA' ITALIANA
PER LA
PUBBLICITA'

- di istituzioni scolastiche e universitarie.

In particolare, le attività di orientamento e formazione saranno rivolte a:

- a) giovani in obbligo d'istruzione;
- b) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori stranieri;
- c) giovani neodiplomati e neolaureati;
- d) professionisti di settore
- e) lavoratori titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna);
- f) personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese edili;
- g) lavoratori somministrati;
- h) manodopera femminile per facilitare l'inserimento nel settore;
- i) lavoratori in mobilità;
- j) lavoratori in disoccupazione;
- k) lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali/trattamenti di sostegno al reddito;
- l) datori di lavoro
- m) studenti

L'Ente organizza ed attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza.

In conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Associazioni nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art. 1 comma 1, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Organizzazioni territoriali, tale formazione si rivolge in particolare a:

- a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
- b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
- c) lavoratori somministrati
- d) tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
- e) lavoratori occupati;
- f) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) coordinatori in materia di sicurezza e salute
- h) responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
- i) datori di lavoro
- j) dirigenti


Laddove l'Ente, per accertate obiettive difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo dell'Ente medesimo - ad altro Ente di cui al contratto collettivo nazionale di settore o ad altri organismi appropriati.

2 Nel campo della sicurezza/salute, l'Ente:

a) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:

- allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
- all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline di prevenzione nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia.
- all'attuazione di interventi di addestramento, informativi e formativi in materia di sicurezza e salute;

PAGINA ANNULLATA



b) promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;

c) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori;

d) esercita tramite le visite tecniche di cantiere, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure di prevenzione e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati. Il tecnico incaricato della visita in cantiere ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti, nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Direttore. Ove possibile, allo scadere dei predetti termini, sono effettuate successive visite allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite. Sulla relazione dei tecnici, il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione, è informato tramite il Direttore.

Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 per le iniziative del caso.

Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previste dalla legge.

Per l'Ente il numero delle visite in cantiere non potrà essere inferiore al parametro individuato nazionalmente di 100 visite ogni 50.000 euro di entrate contributive annuali fissate per l'attività di sicurezza, tranne che per diverse pattuizioni stabilite nei CCNL di riferimento;

e) svolge l'attività di asseverazione delle imprese edili che ne facciano richiesta in conformità alle indicazioni del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e secondo le procedure stabilite dal FORMEDIL Italia.

f) può svolgere su richiesta delle imprese attività di consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

g) svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 51 del D.lgs. 9 aprile 2008 n.81;

h) svolge nei luoghi di lavoro funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;

i) provvede alla istituzione e conservazione di un "anagrafe" dei nominativi dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza dell'Ente, rilasciando una certificazione dell'avvenuta formazione;

l) può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché progetti in materia di sicurezza; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse. L'attività dell'Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti decisi dal FORMEDIL Italia.

PAGINA ANNULLATA

m) svolge comunque ogni attività prevista dal D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. ed agli Accordi Stato-Regioni di pertinenza compatibili con le finalità dell'Ente.

TITOLO II – ENTRATE USCITE E PATRIMONIO

Art. 6 Entrate

Le entrate dell'Ente sono costituite da:

- a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Cuneo, ad esse aderenti;
- b) interessi attivi sui predetti contributi;
- c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
- d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
- e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e privati nazionali, esteri ed internazionali;
- f) gestione del patrimonio;
- g) entrate derivanti da eventuali prestazioni di servizi o attività commerciali rese a terzi;
- h) gestione di servizi;
- i) interessi e proventi finanziari derivanti da mezzi finanziari e dell'entrate dell'Ente.

Art. 7 Prelevamenti e spese

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento di fondi dell'Ente deve essere effettuato con firma abbinata di Presidente e Vice Presidente.

Art. 8 Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Ente è costituito da:

- a) fondo di dotazione in deposito monetario di importo pari ad € 15.000,00 (quindicimila,00), che dovrà essere conservato integralmente nel suo ammontare per tutta la durata dell'Ente. Tale fondo di dotazione non potrà comunque mai essere inferiore al minimo previsto per il mantenimento del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

Il patrimonio potrà essere incrementato:

- b) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Ente;
- c) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
- d) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di

PAGINA ANNULLATA

Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

Le quote contributive sono intrasmissibili.

È fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.

TITOLO III -ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Art. 9 Organi amministrativi e di controllo

Sono organi dell'Ente:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Comitato di Presidenza
- il Consiglio di Amministrazione
- il Consiglio generale
- il Collegio sindacale

Gli organi dell'Ente sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

Art. 10 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche negli organi di amministrazione e di controllo, con eccezione del Collegio sindacale, sono a titolo gratuito.

Eventuali diverse pattuizioni in essere sono nulle.

Eventuali rimborsi saranno effettuati solo dietro giustificativi a piè di lista.

Art. 11 Consiglio di amministrazione

a) *Composizione*

L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione paritetico composto di n. 12 membri designati rispettivamente:

- n. 4 all'ANCE di Cuneo;
- n. 2 dalle Associazioni Artigiane della Provincia di Cuneo;
- n. 6 dalle Organizzazioni dei lavoratori edili ed affini della provincia di Cuneo di cui all'art. 1.

In caso di necessità i rappresentanti del Consiglio di amministrazione sono designati dagli Organismi nazionali rispettivi.

Ai fini della nomina e per tutto il periodo di permanenza all'interno del Consiglio di amministrazione non devono sussistere condizioni di incompatibilità.

b) *Durata dell'incarico*

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

I membri del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.

E', però, data facoltà agli Organismi sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

PAGINA ANNULLATA

In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute. I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

c) Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.

Spettano, in particolare, al Consiglio di amministrazione i seguenti compiti:

- C1) Amministrare il contributo contrattuale della provincia di Cuneo ed il patrimonio dell'Ente.
- C2) Provvedere alla compilazione ed alla presentazione al Consiglio Generale per l'approvazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite
- C3) Curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto.
- C4) Curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 1.
- C5) Accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti recederne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori "ad negotia" ed eleggere domicili, acquistare, vendere e far costruire immobili.
- C6) Promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente.
- C7) Stabilire su proposta del Comitato di Presidenza l'organigramma e l'organico del personale; assumere e licenziare il personale dell'Ente.
- C8) Compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali.
- C9) Su delega approvata con voto unanime, affidare al Comitato di Presidenza specifiche deleghe per l'adempimento di proprie funzioni.

d) Convocazioni

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, anche per via telematica, ordinariamente una volta a bimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente o dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio sindacale.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta mediante avviso scritto, tramite posta elettronica o raccomandata AR, da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa di norma il Direttore.

PAGINA ANNULLATA

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

e) Deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Delle adunanze viene redatto verbale da un incaricato del Presidente.

Il verbale è approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

f) Cause di incompatibilità

Costituiscono cause di incompatibilità, ai fini della nomina e della permanenza in carica dei componenti del Consiglio di amministrazione:

- a) la pendenza di qualsiasi controversia o vertenza con l'Ente;
- b) l'aver rivestito la qualifica di dipendente dell'Ente, al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi o di compromissione dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 12 Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza

Uno dei rappresentanti del Consiglio di Amministrazione designati da ANCE Cuneo assume, su designazione della stessa Organizzazione, la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti designati dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Vicepresidente.

Spetta al Presidente di:

- a) rappresentare l'Ente di fronte a terzi e stare in giudizio;
- b) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze.

Il Presidente ha la firma sociale.

Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e di sostituirlo in caso di impedimento.

Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, dall'ANCE Cuneo e dalle Organizzazioni dei lavoratori.

Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di presidenza. Il Presidente, come specificato all'art. 2 del presente statuto, ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Il Comitato di presidenza è delegato dal Consiglio di amministrazione a:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, seguendone l'esecuzione;
- b) intrattenere rapporti con terzi a nome dell'Ente;
- c) proporre al Consiglio di amministrazione la ratifica della nomina del Direttore

PAGINA ANNULLATA

di cui al successivo art. 14;

- d) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di tecnici e consulenti;
- e) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da presentare al Consiglio di amministrazione

Il Comitato di presidenza, inoltre, gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di amministrazione. Per la durata in carica del Comitato di presidenza valgono le disposizioni previste dall'art. 11 per il Consiglio di amministrazione.

Art. 13 Consiglio Generale

A) Compiti

Spetta al Consiglio Generale di:

- approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività, dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative e per la sicurezza da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio; sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione. Successivamente sarà trasmesso all'ente di coordinamento FORMEDIL Italia e alle sue articolazioni regionali e alle parti sociali nazionali di cui all'art. 1.
- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- approvare il bilancio consuntivo dell'Ente;
- determinare, previa designazione dei soggetti aventi diritto, la composizione del Consiglio di Amministrazione, l'individuazione del Presidente e del Vicepresidente e del Collegio Sindacale;
- esercitare tutte le altre attribuzioni inderogabilmente stabilite dalla legge per l'assemblea delle associazioni.

B) Composizione

Il Consiglio Generale è composto da:

- 6 componenti designati dall'ANCE Cuneo;
- 6 componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1.

Tutti i componenti del Consiglio Generale si considerano rappresentanti dei soci aderenti.

C) Durata della carica

I componenti del Consiglio Generale durano in carica un triennio e possono essere confermati.

E' data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.

D) Convocazioni

Il Consiglio Generale si riunisce, anche per via telematica, ordinariamente due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da un terzo dei membri del Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale.

PAGINA ANNULLATA

La convocazione del Consiglio Generale è fatta mediante avviso scritto, tramite posta elettronica o raccomandata AR, da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

Gli avvisi dovranno contenere le indicazioni del luogo, giorno e ora della riunione e dell'ordine del giorno.

E) Deliberazioni

Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto a un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Alle riunioni del Consiglio Generale partecipa di norma il Direttore.

Art. 14 Collegio sindacale o dei sindaci revisori

a) Composizione

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente: uno da ANCE Cuneo, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori della provincia di Cuneo in accordo tra loro, il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1.

I membri del Collegio sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, con studio professionale domiciliato in provincia di Cuneo.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel Registro Revisori Legali, con studio professionale domiciliato in provincia di Cuneo.

In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

b) Compensi

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato per tutta la durata dell'incarico dal Consiglio generale.

c) Durata

I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

d) Attribuzioni

I Sindaci esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407, 2409 bis del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire senza ritardo al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro attribuzioni.

Il Collegio Sindacale esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta al semestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo.

PAGINA ANNULLATA

19 - 1992 271 -
1992 271 - 1992

TITOLO IV - PERSONALE E BILANCI

Art. 15 Direttore

Il Direttore, all'infuori del Consiglio di amministrazione, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.

Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell'Ente, svolgendo, inoltre, i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione.

Il Direttore, che è il capo del personale, è responsabile degli uffici dell'Ente da lui diretto ed organizzato sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali.

In particolare:

- a) organizza e dirige il personale dell'Ente e sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi;
- b) predispose, sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente;
- c) cura l'attuazione del piano generale dell'attività dell'Ente approvato dal Consiglio di amministrazione;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Comitato di Presidenza o al Consiglio di amministrazione;
- e) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
- f) attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza relazioni con Enti pubblici e privati con il FORMEDIL Italia, ed eventuali articolazioni territoriali o coordinamenti regionali.
- g) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, fungendone da segretario con il compito di redigerne i verbali; partecipa altresì alle riunioni del Comitato di Presidenza.
- h) le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza.

Art. 16 Personale dell'Ente e criteri di assunzione

L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di presidenza, sentito il Direttore, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.

Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme al CCNL vigente dell'edilizia ed alle normative di legge.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di presidenza, su proposta del Direttore nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 17 Il segreto d'ufficio

I membri del Consiglio di Amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle

PAGINA ANNULLATA

riunioni dell'Ente, nonché i tecnici ed il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

Art. 18 Amministrazione

L'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Consiglio di Amministrazione.

I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

In relazione alla finalità dell'Ente, non a scopo di lucro, viene fatto in particolare:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito - ove ne ricorra l'obbligo di legge - l'organo di vigilanza.

Art. 19 Esercizio finanziario e bilanci

1 L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale, da approvarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.

2 Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo.

Nella stesura del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle organizzazioni nazionali di cui all'art.1 comma 1, e devono essere evidenti, nei piani dei conti, le attività svolte per ciascuna delle due aree istituzionali (formazione e sicurezza). Il piano previsionale e il rendiconto finale devono essere trasmessi alle Organizzazioni territoriali di cui all'art.1 comma 1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione. Il bilancio dovrà essere redatto secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell'Ente e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata, le attività formative e di prevenzione e sicurezza

Il bilancio, in ogni caso, dovrà essere inserito nell'Osservatorio Bilanci predisposto dal FORMEDIL Italia con l'obiettivo di favorire la leggibilità dei dati contenuti dei singoli bilanci per le attività di verifica e monitoraggio nazionale.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo - situazione patrimoniale e rendiconto economico - corredato dalla relazione del Collegio Sindacale (se nominato), del Presidente e da quella della società di certificazione, deve essere inviato al FORMEDIL Italia.

Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo

PAGINA ANNULLATA

all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

Art. 20 Libri e scritture contabili

Costituiscono libri e scritture contabili:

- a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale.
- c) libro delle determinazioni del Comitato di Presidenza.

Dovranno inoltre tenersi tutte le altre scritture amministrative e contabili che siano necessarie in relazione all'attività dell'Ente.

Le scritture di cui al presente articolo devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Art. 21 Regolamento interno

La gestione tecnica ed amministrativa, nonché il funzionamento degli organi dell'Ente per quanto non previsto dallo statuto, possono essere disciplinati da un regolamento interno di organizzazione, gestione finanziaria e del personale e dal codice etico. Detto regolamento, che potrà prevedere la carta dei servizi erogati, dovrà tenere conto delle disposizioni emanate dalle parti sociali nazionali.

Il regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22 Liquidazione

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali e nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito il parere del FORMEDIL Italia ed è conformemente deliberata dal Consiglio Generale con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni di cui al comma precedente provvederanno con le stesse modalità alla nomina di uno o più liquidatori.


In difetto di dette deliberazioni, e trascorsi quattro mesi dall'accordo di scioglimento, provvederà il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.

Le Organizzazioni di cui al primo comma determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di Cuneo o dell'organo di controllo, se previsto da inderogabile disposizione di legge.

Art. 23 Modifiche dello Statuto



PAGINA ANNULLATA

Le modifiche dello Statuto sono approvate dai costituenti ANCE Cuneo ed Organizzazioni dei lavoratori di cui all'art.1, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente e previo parere positivo di conformità di FORMEDIL Italia.

Art. 24 Controversie

Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1. In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1, che decidono in via definitiva.

Art. 25 norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore in materia di associazioni dotate di personalità giuridica.

